

COMUNICAZIONI

**Missioni vevolei
nella seduta del 20 maggio 1998.**

Albertini, Aleffi, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bordon, Brancati, Brugger, Brunetti, Burlando, Calzavara, Calzolaio, Corleone, Detomas, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Ladu, Leoni, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Niedda, Olivieri, Olivo, Pennacchi, Pezzoni, Pozza Tascia, Prodi, Rivera, Sales, Scalia, Selva, Sinisi, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

(Componenti il Comitato della Commissione bicamerale).

Berlusconi, Boato, Armando Cossutta, D'Alema, D'Amico, Fontan, Mattarella, Mussi, Nania, Tatarella, Urbani.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 19 maggio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RUGGERI: « Disposizioni in materia di spazi televisivi per la scuola » (4893);

CONTE: « Istituzione di una zona franca nell'area del Golfo di Gaeta » (4894);

PECORARO SCANIO: « Disposizioni in materia di esecuzione degli ordini di demolizione e di riduzione in pristino contenuti nelle sentenze penali di condanna » (4895);

PISTELLI: « Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore » (4896);

SIMEONE: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di difesa del suolo e di prevenzione delle catastrofi naturali » (4897);

MARINI e CERULLI IRELLI: « Estensione alla regione Abruzzo delle misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 » (4898);

FRAU e GAZZARA: « Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della determinazione della buonuscita per i dipendenti pubblici cessati dal servizio » (4899).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.**

In data 19 maggio 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:

ORESTE ROSSI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio » (doc. XXII, n. 43).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

MANZIONE ed altri: « Istituzione dei tribunali di Casoria e di Pozzuoli nel distretto della corte di appello di Napoli » (4834) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

III Commissione (Esteri):

MANTOVANI ed altri: « Norme per la messa al bando delle armi per lo sterminio di massa dal territorio nazionale e dalle acque territoriali » (4387) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX e X;*

XII Commissione (Affari sociali):

GALLETTI ed altri: « Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali » (3891) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti*

attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e XI;

GATTO ed altri: « Disciplina dell'attività certificativa sanitaria espletata per conto delle amministrazioni statali » (4503) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

**Trasmissione
dal ministro delle finanze.**

Il ministro delle finanze, con lettera in data 13 maggio 1998, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione Antonio PEPE ed altri n. 4/07371 pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta dell'Assemblea del 30 gennaio 1998, concernente l'ammodernamento e il potenziamento degli impianti produttivi della salina di Margherita di Savoia.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Concertazione sindacale nelle Ferrovie dello Stato)**A) Interrogazione:**

SAVARESE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

le recenti dichiarazioni del Ministro e dei nuovi vertici delle Ferrovie dello Stato hanno innescato numerosissime polemiche sul futuro dell'azienda, suscitando la reazione critica di tutte le organizzazioni sindacali, nonché perplessità nell'opinione pubblica, già così toccata dal recente incidente dell'Etr 460;

la gestione sindacale cui fa riferimento il Ministro Burlando ha sicuramente coinvolto, come del resto nell'ente poste, sindacati confederali notoriamente vicini al partito di cui fa parte il Ministro interrogato nonché i *partners* della coalizione dell'Ulivo —:

se sia contrario alla concertazione sindacale in un quadro di corrette relazioni industriali;

se ritenga che le politiche rigorose e di razionalizzazione, oggi rese necessarie per far fronte ad anni di cattiva gestione, possano essere applicate, senza coinvolgere le parti interessate, in un quadro di risanamento vero che, ovviamente, presuppone *in primis* la professionalità e la conoscenza settoriale dei vertici. (3-00692)

(5 febbraio 1997).

(Sezione 2 – Retribuzione dei macchinisti delle Ferrovie dello Stato)**B) Interrogazione:**

GALLETTI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

da notizie apparse sulla stampa risulta che nei compartimenti delle Ferrovie dello Stato di Milano, Napoli, Firenze e Roma il ricorso al lavoro straordinario dei macchinisti sarebbe molto elevato;

secondo quanto denunciano i sindacati di categoria, esistono centinaia di casi di macchinisti che hanno superato i tredici milioni mensili di straordinario, con episodi di lavoro straordinario pari ad oltre 480 ore mensili;

ad avviso dell'interrogante, l'attuale normativa di lavoro, « supergarantista » per i circa 19.000 macchinisti, viene utilizzata in modo clientelare per attribuire un numero eccessivamente elevato di ore di lavoro straordinario a compartimenti con organici insufficienti;

l'Italia è uno dei pochi paesi in cui alla guida dei treni vi sono due macchinisti e secondo le Ferrovie dello Stato spa, le ore impegnate da ogni macchinista alla guida del mezzo sono 14/15 alla settimana, mentre il turno più lungo non può superare le 32 ore settimanali;

secondo le denunce dei sindacati, un esagerato ricorso al lavoro straordinario

potrebbe avere dei riflessi sulla sicurezza del trasporto ferroviario —:

se non ritengano che l'assetto retributivo delle Ferrovie dello Stato spa, che prevede tali livelli non occasionali di stipendi, sia conforme alla politica di riduzione del sostegno economico pubblico al trasporto ferroviario, a parità di qualità di servizi offerti, che il Governo dovrebbe condurre, secondo le recenti indicazioni date dal Parlamento. (3-02379)

(18 maggio 1998).

(ex 5-03143 del 30 ottobre 1997).

(Sezione 3 — Situazione delle Poste in Calabria)

C) Interpellanza e interrogazioni:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere:

se non ritenga che la situazione in cui versa il servizio postale in Calabria sia insostenibile, essendosi avviata da parte dell'ente una politica recessiva attraverso la soppressione di « segmenti di servizio », l'abbinamento di zone di recapito e la riduzione degli orari di fruibilità per l'utenza, senza prescindere dal fatto che la Calabria è stata esclusa dal pacchetto di 5.000 unità — destinate solo al centro-nord — che hanno fruito delle disposizioni legislative sulla « formazione-lavoro », nonché del beneficio delle oltre 3.000 assunzioni riservate al personale precario (ex articolo 8 contratto collettivo nazionale);

se non ritenga di dovere provvedere — nel nuovo piano di riordino aziendale che prevede l'attivazione di 150 nuove filiali nel territorio nazionale in alternativa alla chiusura delle 500 agenzie di coordinamento — a destinare alla Calabria una parte delle nuove dette filiali, e ciò al fine di consentire che venga integrato l'attuale organico del personale dell'Ente che, allo stato, presenta un non trascurabile *deficit* di unità lavorative, cosa veramente assurda ed inaccettabile in quanto si verifica in una

regione — quale è la Calabria — la cui drammatica situazione occupazionale è ben nota.

(2-00849)

« Aloj, Valensise ».

(19 gennaio 1998).

ROMANO CARRATELLI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in Calabria l'Ente poste, a causa della pluriennale e cronica carenza di personale, non riesce a garantire un servizio efficiente, paragonabile ai livelli nazionali;

tale situazione è stata più volte denunciata dai dirigenti regionali dell'Ente e dalle organizzazioni sindacali del personale;

in conseguenza di ciò sono stati soppressi molteplici servizi, sono state abbinate zone di recapito e sono stati ridotti gli orari di apertura degli uffici, soprattutto presso le dipendenze locali di « minore » importanza;

nonostante ciò, la regione Calabria è stata esclusa dalle assunzioni con contratto a termine e paradossalmente tali assunzioni sono state autorizzate in regioni che godono di migliori servizi e hanno certamente un minore tasso di disoccupazione;

in questo contesto dovranno essere attivate le filiali previste dalla normativa per le nuove province di Vibo Valentia e di Crotone;

nonostante tale situazione, sembra addirittura che sia stato predisposto un piano che preveda un trasferimento di personale dagli uffici calabresi in altre regioni —:

se risponda al vero che esiste l'indicato piano di trasferimento di unità lavorative dalla regione Calabria in altre regioni d'Italia;

se sia stata valutata la necessità di un piano di rilancio dei servizi postali delle regioni, tali da rendere i livelli di riferimento della Regione Calabria uguali a

quelli delle altre Regioni d'Italia, anche in relazione alla crescente domanda turistica ed in vista del decollo dei contratti d'area in alcuni territori;

quali siano le iniziative intraprese per l'attivazione delle istituende filiali di Vibo Valentia e di Crotona e quali tempi siano previsti per la loro attivazione. (3-02381)

(18 maggio 1998).

(ex 5-02985 del 2 ottobre 1997).

ARMANDO VENETO e MERLO. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'Ente poste in Calabria non riesce a garantire un efficiente servizio a causa delle carenze di personale;

i massimi vertici regionali dell'Ente hanno più volte segnalato tale carenza di organici e, da anni, sono costretti a sopprimere servizi (ad esempio: telegrammi consegnati dai portalettere) o ad incaricare il personale a coprire vuoti che, vista la conformazione della regione, spesso significa trasferimenti oltre i 180 chilometri e in località disagiate e mal collegate.

la regione Calabria è stata esclusa anche dai contratti a termine, stranamente concessi ad aree con evidente esubero di organico, che certamente avrebbero consentito un più razionale riassetto nelle cinque province ed un conseguente miglioramento dei servizi;

è indiscusso il sacrificio a cui quotidianamente è sottoposto il personale che, comunque, in moltissimi uffici è riuscito ad aumentare la produttività, malgrado la mancanza di personale superasse il 10 per cento —:

se risponda al vero l'esistenza di un piano che prevede, alla fine, trasferimenti e/o pensionamenti per un esubero di circa ottocento posti;

se si tratti invece di un chiaro progetto per penalizzare ulteriormente la re-

gione Calabria, con la cancellazione di molti uffici periferici e di molti servizi oggi indispensabili;

se non si intenda invece rilanciare, uniformandosi alle esigenze attuali (sviluppo del turismo, trasporti, attività portuali), i servizi dell'Ente poste, potenziando strutture ed organico e così ponendosi in condizione di pretendere qualità e produttività. (3-02383)

(19 maggio 1998).

(ex 5-02940 del 24 settembre 1997).

(Sezione 4 — Comandi di dipendenti dell'Ente poste in pubbliche amministrazioni)

D) Interrogazione:

MARENCO. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

da più parti giungono lamentele ed espressioni di malumore in ordine alla gestione dei comandi dei dipendenti dell'Ente poste verso altre pubbliche amministrazioni, attuati in maniera inadeguata, confusionaria, poco trasparente e platealmente clientelare;

non appaiono chiari i criteri adottati per la individuazione dei nominativi, e si registrano le reiterazioni di taluni nominativi in provvedimenti di comandi diretti ad amministrazioni diverse;

il dirigente generale dell'Epi aveva assicurato l'adozione di criteri obiettivi sulla valutazione delle esigenze del personale, con particolare attenzione e priorità al personale ritenuto poco idoneo all'espletamento dei compiti d'istituto;

può essere individuata la responsabilità di non aver colto l'occasione dei comandi per surrogare in qualche modo l'an-

noso problema dei trasferimenti, benché previsti dal Ccnl e finora mai attuati —:

se intenda predisporre una rigorosa indagine ministeriale sui provvedimenti di comando adottati;

se intenda richiamare il dirigente generale dell'Epi a comportamenti meno clientelari e più consoni invece alle reali esigenze del personale. (3-01851)

(14 gennaio 1998).

[Sezione 5 — Ufficio postale di Cambiagio (Milano)]

E) Interrogazione:

RIVOLTA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Cambiagio, in provincia di Milano, ha un proprio ufficio postale che serve i residenti in numero di circa tremilacinquecento;

è già sviluppata ed in ulteriore espansione una zona industriale, a latere della vicina autostrada, che dà lavoro a centinaia di persone ivi residenti e del circondario;

i cittadini di Cambiagio contribuiscono al sistema fiscale nazionale né più né meno di altri cittadini della Repubblica;

ormai da mesi la consegna della posta ordinaria ai privati cittadini avviene, nei periodi migliori, con la frequenza di una volta alla settimana, e attorno alle festività è arrivata alla frequenza di una volta ogni dieci giorni;

i periodici vengono regolarmente consegnati con ritardi superiori ai dieci giorni salvo qualche volta non essere consegnati del tutto, con ciò nuocendo indubbiamente anche alle imprese editoriali;

il direttore del locale ufficio postale si è dichiarato impotente a garantire un servizio che porti alla consegna giornaliera della posta —:

quali provvedimenti intenda assumere affinché la posta possa essere consegnata con la dovuta regolarità quotidiana e, di conseguenza, i cittadini di Cambiagio possano ancora considerarsi abitanti di un Paese che è la sesta potenza industriale del mondo e non di una sperduta oasi del deserto;

quali provvedimenti intenda infine adottare affinché non aumenti ivi la sensazione che i contributi in tasse ed imposte che essi doverosamente versano non debbano essere considerati, almeno in parte, oggetto di una estorsione invece che il contributo al fine dell'ottenimento dei servizi dallo Stato. (3-02002)

(23 febbraio 1998).

(Sezione 6 — Sostegno comunitario alla produzione di olio d'oliva).

F) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per le politiche agricole, per sapere — premesso che:

il settore olivicolo italiano, in relazione ai sostegni comunitari alla produzione dell'olio di oliva per la campagna 1995/1996 e per quella del 1996/1997, ha subito una decurtazione di lire 25.000 lorde al quintale per un totale di circa 120 miliardi;

tale decurtazione, derivante dall'applicazione della quantità massima garantita (QMG) è conseguenza dell'ammissione, per la Spagna e la Grecia, di quantità produttive molto superiori alle stime, con ricadute sugli olivicoltori italiani, peraltro non responsabili dell'aumento delle produzioni;

le produzioni della Spagna e della Grecia per la campagna 1996/1997, secondo notizie di ambienti competenti, ammonterebbero a 10 milioni di quintali, per la Spagna, e a 5 milioni di quintali per la

Grecia, con incrementi notevolissimi (6 milioni di quintali per la Spagna e 550 mila quintali per la Grecia);

secondo previsioni di ambienti competenti, detti incrementi della quantità massima garantita determinerebbero per le aziende olivicole italiane un abbattimento di circa il 50 per cento, con perdita valutabile in 400/450 miliardi;

per l'Italia, unico Paese che non ha contribuito all'aumento della quota massima garantita, avendo attivato i richiesti controlli sui livelli produttivi, la denunziata situazione potrebbe avere conseguenze durissime per l'intero comparto olivicolo, colpendo, in particolare, la Calabria, tra le prime regioni a vocazione olivicola —:

quali siano le valutazioni e gli intendimenti del Governo per far valere in sede comunitaria, in modo attendibile e verificabile, il principio della quantità massima garantita, allo scopo di assicurare al settore olivicolo italiano gli aiuti comunitari, senza immeritate penalizzazioni derivanti da inattendibili incrementi produttivi da parte di altri Paesi membri.

(2-00695) « Valensise, Aloï, Fino, Napoli ».

(1° ottobre 1997).

[Sezione 7 — Crisi dell'agricoltura della Capitanata (Foggia)]

G) Interrogazione:

MARINACCI, VOLONTÈ, PANETTA e GRILLO. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il comparto agricolo della provincia di Foggia sta vivendo una situazione di acuta difficoltà aggravatasi recentemente a causa di un andamento climatico sfavorevole in cui, la siccità prima e le gelate poi, hanno compromesso tutte le coltivazioni agricole con danni stimati pari al 60-90 per cento della produzione lorda vendibile,

dati questi confermati dai primi sopralluoghi effettuati dai tecnici dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

la situazione pone l'intera economia della Capitanata in uno stato di grave crisi, essendo questa basata principalmente sul settore primario, con effetti dirompenti sui livelli occupazionali e sulla sopravvivenza della quasi totalità delle imprese agricole;

la legislazione vigente in materia di provvidenze in caso di calamità naturali appare insufficiente a risarcire i danni patiti dagli agricoltori, in quanto non operano automaticamente, bensì sono condizionati al consenso degli istituti di credito convenzionati con la regione Puglia e le provvidenze a carico di questa sono conseguentemente erogabili solo in presenza del perfezionamento dell'istruttoria bancaria. In pratica, quindi, le provvidenze si concretizzano in un vero e proprio prestito da contrarre con gli istituti bancari e, quindi, il buon fine dipende dalla prestazione di adeguate garanzie reali o immobiliari;

il ripetersi degli eventi calamitosi e, quindi, la necessità di ricorrere con frequenza a tale credito straordinario ha, di fatto, creato una indisponibilità patrimoniale, per cui, nella quasi totalità dei casi, l'imprenditore agricolo non concretizza le pur inadeguate provvidenze di legge e compromette addirittura anche il ricorso al credito ordinario, come si constata dai dati relativi al periodo 1985-1995. Difatti, a fronte di benefici riconosciuti, pari a lire 28.548.735.000, sono stati pagati indennizzi per 567.148.000 lire, situazione imputabile in parte alla mancata erogazione dei contributi a fondo perduto a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale, dovuti in base a decretazioni regolarmente emesse, ma mai finanziate da parte della regione e dello Stato, ed in parte alla mancata conclusione dei prestiti quinquennali a tasso agevolato con abbattimento del 40 per cento della quota capitale a titolo di contributo a fondo perduto;

nel 1996, a causa della nuova legge n. 375, tra l'altro di non facile applica-

zione, si è prodotta una minore denuncia di giornate lavorative, facendo consolidare a carico del singolo addetto un minor numero di giornate;

infine, il settore agricolo sta subendo una serie di ulteriori effetti penalizzanti di carattere generale, quali: un forte calo dei prezzi alla produzione in contrapposizione all'aumento dei costi di gestione; una accesa concorrenza da parte di prodotti esteri con costi di produzione inferiori; l'esosità degli oneri previdenziali che non trova riscontro in alcuno dei Paesi dell'Unione europea; la violazione sistematica dei regolamenti comunitari a danno dei produttori; la totale assenza di programmazione —:

quali iniziative intenda assumere per affrontare la grave crisi dell'agricoltura della Capitanata e, più in particolare, se non ritenga urgente: emanare al più presto il decreto di riconoscimento dello stato di

calamità naturale; disporre il pagamento dei contributi a fondo perduto relativi alle calamità naturali succedutesi dal 1985 ad oggi; provvedere alla fiscalizzazione totale dei contributi unificati a favore delle aziende colpite dalle calamità; riconoscere le posizioni contributive ed assicurative accertate nel 1995 per singolo lavoratore o della condizione individuale più favorevole; rivedere la legge n. 185 del 1992; ampliare le coperture assicurative per i danni prodotti da eventi atmosferici con intervento dello Stato sui premi da corrispondere alle compagnie di assicurazione, così come avviene attualmente per la grandine, tramite i consorzi di difesa; concedere finanziamenti a lungo termine per il consolidamento delle passività a breve e delle debitorie maturate nei confronti degli istituti previdenziali a tasso agevolato rapportato al costo del denaro. (3-01149)

(28 maggio 1997).

PROGETTI DI LEGGE: DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI DETRAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E ALLE IMPOSTE DI REGISTRO (2372-octies); ALBERTO GIORGETTI: MODIFICA DELL'ARTICOLO 31 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 GENNAIO 1988, N. 43, IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (3242)

(A. C. 2372 - sezione 1)

EMENDAMENTO PRESENTATO NELLA
SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1998 E RIFORMULATO IN QUELLA ODIERNA

ART. 1.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) previsione di adeguate forme di tutela giurisdizionale per la riscossione di entrate non tributarie; ».

1. 139. (Testo riformulato)

Frosio Roncalli, Carlo Pace, Antonio Pepe, Conte, Leone.

(A.C. 2372 - sezione 2)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che le modifiche che verranno apportate alla disciplina delle riscossioni si potranno ripercuotere in maniera negativa, almeno nei primi anni di applicazione, sui risultati economici dei gestori;

impegna il Governo

a prevedere la corresponsione di un rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, riconosciute inesigibili o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

9/2372-octies/1

Giovanni Pace.

La Camera,

apprezzata l'esigenza di porre i contribuenti in condizione di adempiere, nella maniera più semplice, al dovere della corresponsione dei tributi; ritenuto altresì necessario che le relative scadenze abbiano data certa;

impegna il Governo

a promuovere l'adozione di procedure che consentano la notifica a ciascun contribuente di un'unica cartella di pagamento o l'invio di un'unica comunicazione di iscrizione a ruolo, nonché a prevedere, per il caso di inoltro delle comunicazioni a mezzo posta, che le modalità di invio comportino l'apposizione, da parte degli uffici postali, del timbro a data.

9/2372-octies/2

Carlo Pace.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2372-*octies*;

rilevato che tale provvedimento delega il Governo per un riordino complessivo della disciplina relativa concernente la riscossione;

considerato che, nell'ambito di tale riordino, si prospetta una revisione delle funzioni che i concessionari della riscossione saranno chiamati ad assumere e la modifica di alcune procedure che essi dovranno adottare nello svolgimento delle loro attività;

considerato, in particolare, che alla lettera g) è prevista la possibilità, per i concessionari, di non procedere "per motivate ragioni" all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di accesso del debitore, in deroga al regime ordinario;

impegna il Governo

a provvedere, nell'ambito dei decreti legislativi da adottare in base alle disposizioni di delega previste nel disegno di legge in esame, ad indicare le fattispecie, o quanto meno le situazioni, in cui potrà essere esercitata, da parte dei concessionari, la facoltà di non procedere all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore, allo scopo di evitare il rischio di ingenerare le incertezze, quanto all'atteggiamento che i concessionari dovranno assumere, che potrebbero determinarsi in presenza di un eccesso di discrezionalità.

9/2372-*octies*/3

Piccolo.

La Camera,

tenuto conto dell'assenza delle opportune differenziazioni dei requisiti minimi tra i diversi soggetti per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione;

rilevato che, in tale prospettiva, occorre contemperare le esigenze che impon-

gono la fissazione di un limite minimo per il capitale sociale delle società concessionarie della riscossione con le peculiarità delle realtà sociali;

considerata, pertanto, l'opportunità di prevedere adeguate misure che non si traducano nell'imposizione di condizioni eccessivamente gravose per i soggetti chiamati ad operare esclusivamente in un ambito locale più ristretto;

impegna il Governo

a prevedere adeguate misure volte a garantire che, per i concessionari della riscossione dei soli tributi locali, sia previsto un limite minimo del capitale sociale interamente versato non inferiore a due miliardi di lire.

9/2372-*octies*/4

Conte.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2372-*octies*, recante delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione;

considerate le modifiche introdotte con i decreti legislativi sulla semplificazione della riscossione;

impegna il Governo

a rivedere e razionalizzare la dislocazione degli sportelli di riscossione sulla base di criteri che assicurino miglioramenti dell'efficienza e della efficacia delle funzioni.

9/2372-*octies*/5

Signorini, Fontan.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2372-*octies*, recante delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione;

ritenuto che la previsione di ambiti territoriali delle concessioni con estensione almeno provinciale non è sufficiente a garantire le esigenze di economicità e di efficienza del servizio stesso;

impegna il Governo

a predisporre strumenti atti a favorire la formazione di ambiti territoriali della concessione del servizio a livello regionale, utilizzando anche forme di compensi incentivanti.

9/2372-octies/6

Galli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2372-octies, recante delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione;

ritenuto necessario prevedere una maggiore semplificazione del sistema di affidamento della riscossione per gli enti impositori cosiddetti minori;

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative al fine di stabilire che gli enti impositori, esclusi i comuni e le province, possano negoziare con i concessionari le relative modalità di affidamento della riscossione sulla base delle specifiche esigenze, nonché gli opportuni meccanismi di remunerazione o di incentivazione.

9/2372-octies/7

Stucchi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2372-octies, recante delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione;

considerato che risulta particolarmente oneroso per i contribuenti l'attuale

meccanismo di determinazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo;

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative al fine di sostituire l'attuale sistema di applicazione degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo con l'applicazione degli interessi in ragione d'anno, legati al tasso legale.

9/2372-octies/8

Fontan, Frosio Roncalli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2372-octies, recante delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione;

considerato che la previsione dell'accesso dei concessionari esclusivamente alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), numero 5), non garantisce il buon esito della riscossione, essendo troppo limitativa;

impegna il Governo

a prevedere norme atte ad accelerare i processi di integrazione dei sistemi informatici dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione ed il collegamento di questi ultimi con la rete degli enti territoriali, al fine di consentire il reperimento dei contribuenti e l'individuazione dei cespiti su cui indirizzare le procedure esecutive.

9/2372-octies/9

Chiappori.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2372-octies, recante delega al Governo per il

riordino della disciplina relativa alla riscossione;

considerato che le recenti sentenze della Corte Costituzionale n. 318 del 1995, n. 239 del 1997, n. 372 del 1997 e n. 26 del 1998 censurano l'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nella parte in cui esclude la competenza del giudice ordinario ad emanare provvedimenti cautelari in materia di riscossione esattoriale di tributi;

impegna il Governo

a predisporre gli strumenti diretti alla modifica dell'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la sospensione della procedura esecutiva ed azione giudiziaria dei concessionari della riscossione, prevedendo per la riscossione di entrate non tributarie forme di tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente.

9/2372-octies/10

Frosio Roncalli.

La Camera,

ritenuto che per particolari crediti appare fondata l'opportunità che il recupero dei crediti stessi venga svolto anche dagli enti previdenziali,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità per gli enti previdenziali di collaborare alla riscossione coattiva dei crediti derivanti da accertamenti ispettivi e quelli di particolare rilevanza o di dubbia fondatezza.

9/2372-octies/11

Cananzi, Simeone, Piccolo, Siniscalchi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminato il disegno di legge 2372-octies;

rilevato che tale provvedimento reca delega al Governo per il riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari;

constatato che, alla lettera g), punto 6, del comma 1 dell'articolo 1, è sancito l'obbligo per i concessionari di utilizzare sistemi informativi collegati tra loro e con quelli dell'amministrazione finanziaria, nonché procedure informatiche uniformi per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili contemplati dalla legge;

ritenuto che tale obbligo, così come formulato, comporta la necessità per tutti i concessionari di considerevoli investimenti derivanti da spese ingenti per hardware e software per le interconnessioni telematiche e per nuovi software gestionali con impatti economici ed organizzativi;

impegna il Governo

a prevedere, nei decreti legislativi di attuazione della delega, la possibilità per i concessionari ad utilizzare sistemi informativi in grado di consentire l'accesso telematico alle informazioni secondo modalità standard e procedure informatiche in grado di fornire informazioni per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili consentiti dalla legge.

9/2372-octies/12

Mario Pepe, Piccolo.

La Camera,

considerata la delicatezza dell'attività di riscossione coatta,

impegna il Governo

a prevedere, nel caso di applicazione della previsione di cui alla lettera o) n. 1) del comma 1, misure idonee al vaglio della idoneità morale del personale adibito quale ufficiale della riscossione.

9/2372-octies/13

Leone, Carlo Pace.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (4230)

(A. C. 4230 — sezione 1)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi di delega).

1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) perseguire la piena realizzazione del diritto alla salute e dei principi e degli obiettivi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) completare il processo di regionalizzazione e verificare il processo di aziendalizzazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

c) regolare la collaborazione tra i soggetti pubblici interessati, regolare e distribuire i compiti tra questi ed i soggetti privati, in particolare quelli del privato sociale non aventi scopo di lucro, al fine del raggiungimento degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria;

d) realizzare la partecipazione dei cittadini e degli operatori alla programmazione ed alla valutazione dei servizi sanitari;

e) razionalizzare le strutture e le attività connesse alla prestazione di servizi sanitari, al fine di eliminare sprechi e disfunzioni;

f) perseguire l'efficacia e l'efficienza dei servizi sanitari a garanzia del cittadino e del principio di equità distributiva;

g) controllare e verificare l'appropriatezza delle prescrizioni e delle prestazioni di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione;

h) attribuire, nell'ambito delle competenze previste dal riordino del Ministero della sanità, operato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni tecnico-scientifici, di ricerca e di coordinamento tecnico all'Istituto superiore di sanità, all'agenzia per servizi sanitari regionali e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

i) potenziare il ruolo dei comuni e dei loro organismi di rappresentanza nei procedimenti di programmazione sanitaria e socio-sanitaria a livello regionale e locale ed in quelli di valutazione dei risultati delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; prevedere la facoltà dei comuni di assicurare, in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e conferendo risorse proprie, livelli di assistenza superiori a quelli garantiti dalla stessa programmazione, pur restando esclusi da funzioni e responsabilità di gestione diretta del Servizio sanitario nazionale;

l) prevedere tempi, modalità e aree di attività per pervenire ad una effettiva integrazione a livello distrettuale dei servizi sanitari con quelli sociali, disciplinando altresì la partecipazione dei comuni alle spese connesse alle prestazioni sociali; stabilire principi e criteri per l'adozione, su proposta dei Ministri della sanità e per la

solidarietà sociale, di un atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 agosto 1985, che assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale;

m) tenere conto, nella disciplina della dirigenza del ruolo sanitario di strutture del Servizio sanitario nazionale operanti nell'area delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, del carattere interdisciplinare delle strutture stesse e prevedere idonei requisiti per l'accesso, in coerenza con le restanti professionalità del comparto. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono individuate con regolamento del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la solidarietà sociale; i relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo conto dell'esigenza di una formazione interdisciplinare, attuata con la collaborazione di più facoltà universitarie, adeguata alle competenze delineate nei profili professionali;

n) prevedere, nell'ambito del rapporto di lavoro della dirigenza del ruolo sanitario, criteri tendenti a ridefinire le attribuzioni del primo e del secondo livello dirigenziale, secondo indirizzi che garantiscano la piena acquisizione di autonomia professionale attraverso la diretta responsabilità nella esecuzione e nella gestione delle attività proprie dell'ambito disciplinare di appartenenza; individuare, ferma restando la suddetta articolazione della dirigenza del ruolo sanitario, una dirigenza con prevalente contenuto gestionale ed una

dirigenza con prevalente contenuto professionale;

o) prevedere le modalità per pervenire per aree, funzioni ed obiettivi, a regime, all'esclusività del rapporto di lavoro, quale scelta individuale, da incentivare con il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, individuando le necessarie risorse finanziarie a valere sul Fondo sanitario nazionale, secondo modalità applicative definite in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

p) prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie locali e per le aziende ospedaliere di stipulare contratti a tempo determinato per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale relativi a profili diversi da quello medico a soggetti che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti;

q) prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie locali e per le aziende ospedaliere, esclusivamente per progetti finalizzati, di stipulare contratti a tempo determinato di formazione e lavoro di durata quinquennale con soggetti in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, che prevedano l'assunzione progressiva di responsabilità professionale, sotto la supervisione di un dirigente del ruolo sanitario;

r) rendere omogenea la disciplina del trattamento assistenziale e previdenziale dei soggetti nominati direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario di azienda, nell'ambito dei trattamenti assistenziali e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, prevedendo altresì per i dipendenti privati l'applicazione dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

s) ridefinire i requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e semplificare le modalità di nomina e di revoca dall'incarico